

STATUTO PER ASSOCIAZIONE

ARTICOLO I - Nome

Il nome della presente associazione è “Associazione Nazionale Curatori Eredità Giacenti” – A.N.C.E.G.

ARTICOLO II - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO III Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità formative, culturali e divulgative che abbiano attinenza al tema della successione consapevole ed all'istituto della curatela di eredità giacente.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di:

- promuovere e valorizzare l'istituto della curatela di eredità giacente e la cultura della successione consapevole anche digitale;
- promuovere e valorizzare il ruolo istituzionale del curatore di eredità giacente nel territorio dello Stato Italiano.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere i valori della solidarietà umana e sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- organizzare attività di formazione di persone che intendono svolgere l'attività di curatori di eredità giacenti;
- organizzare attività di formazione e consulenza a soggetti che già svolgono l'attività di curatori di eredità giacenti;
- realizzare studi, convegni ed attività editoriali aventi ad oggetto la curatela delle eredità giacenti e gli strumenti di pianificazione della successione consapevole disciplinati dall'ordinamento italiano e dagli altri ordinamenti che conoscano tali istituti;
- ideare, predisporre e realizzare campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura della curatela delle eredità giacenti e degli strumenti forniti dall'ordinamento per la pianificazione della successione consapevole anche digitale;
- proporre progetti di legge o disposizioni delle Autorità locali sui temi oggetto dello scopo sociale;
- instaurare rapporti istituzionali con i Tribunali italiani e gli enti competenti nelle materie oggetto dello scopo sociale;
- istituire Registri e/o Elenchi previa determinazione a mezzo regolamento degli appositi requisiti di accesso e di iscrizione;
- formulare testi disciplinanti le buone prassi nello svolgimento delle attività oggetto dello scopo sociale tra cui, e non solo, il codice deontologico del curatore delle eredità giacenti;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita alle associazioni dalle disposizioni legislative vigenti.

È ESCLUSA ogni attività professionale riservata. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO IV - Emblema, colori.

EMBLEMA. L'emblema dell'associazione sarà quello approvato dal Consiglio direttivo entro un anno dalla fondazione dell'associazione.

USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA. L'uso del nome, della reputazione, dell'emblema e degli altri loghi dell'associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite nel regolamento emanato dall'associazione nazionale (cfr. infra art. V).

COLORI. I colori dell'associazione saranno il porpora ed il bianco.

ARTICOLO V - Associati

L'Associazione è aperta alle persone giuridiche o fisiche, anche iscritte ad appositi albi professionali, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo VII.

Gli associati si dividono in:

Associati fondatori: si considerano tali tutti gli associati che sottoscrivono l'atto costitutivo;

Associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all'Associazione e che parteciperanno alla vita associativa.

ARTICOLO VI – Convenzioni con persone giuridiche

L'Associazione è aperta alla stipula di convenzioni con persone giuridiche, private e/o pubbliche e enti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che con l'Associazione condividano lo spirito e gli ideali.

L'importo, il contenuto, la durata e in generale i termini di ciascuna convenzione saranno approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

ARTICOLO VII – Modalità di ammissione degli associati

L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda del richiedente. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

ARTICOLO VIII – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, con maggioranza di 2/3 dei membri:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari locali;
3. quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;
4. per indegnità;
5. per altro grave motivo.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa alla scadenza.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine

previsto per il pagamento. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e cessa dal diritto di utilizzare il nome "Associazione Nazionale Curatori Eredita Giacenti", l'emblema e altre insegne dell'associazione.

ARTICOLO IX – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere - per le persone fisiche - od a proporre associati che ricoprano - per le persone giuridiche - cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
5. ad usufruire a prezzi agevolati e riservati dei servizi formativi, didattici e culturali offerti dall'Associazione.

Gli associati che siano persone giuridiche esercitano i suindicati diritti per il tramite del loro legale rappresentante o di soggetto delegato dal consiglio direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti:

- A. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- B. a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- C. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- D. a versare la quota associativa annuale. La predetta quota associativa non è trasferibile, non può essere restituita in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione. L'Associazione garantisce a tutti gli associati l'effettività del regime del rapporto associativo secondo quanto stabilito nelle precedenti disposizioni.

Gli associati che siano persone giuridiche sono tenuti a:

- E. comunicare al Segretario dell'Associazione nazionale la nomina dei propri organi amministrativi;
- F. comunicare, con cadenza semestrale, i nomi dei nuovi associati;
- G. trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio e del relativo verbale di approvazione adottato dall'assemblea;
- H. comunicare senza indugio ogni evento rilevante per i fini dell'associazione che ha riguardato la vita dell'ente.

Articolo X – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo.

Articolo XI - I libri sociali ed i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Articolo XII - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che siano persone fisiche e dai legali rappresentanti delle persone giuridiche o da delegati eletti dalle rispettive assemblee, in regola con il pagamento delle quote associative, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

Ciascun delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a un (1) voto per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto per ogni questione presentata al rispettivo congresso.

Articolo XIII - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva i bilanci;
2. elegge i componenti del Consiglio direttivo;
3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello statuto;
2. sulla destituzione dalla carica di un membro del Consiglio direttivo per giusta causa;
3. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto a mezzo e-mail spedite agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso 1 (uno) giorno dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale o da pubblicarsi sulla pagina web dell'associazione, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e personalmente tutti i membri del consiglio direttivo.

Articolo XIV – Validità dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Articolo XV – Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto da eseguirsi nei termini indicati all'articolo XXVI e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

Articolo XVI – Verbalizzazione

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Articolo XVII – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da 3 (tre) membri. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
3. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti sia locali che nazionali;
4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
5. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
6. costituire comitati, definirne gli obiettivi, il funzionamento e le risorse nonché nominare i membri degli stessi tra gli associati che ne abbiano fatto richiesta;
7. predisporre il bilancio;
8. curare che gli associati provvedano al pagamento delle quote associative;
9. provvedere a versare all'Associazione Nazionale la parte delle quote associative raccolte tra i propri associati così come deliberato dal Consiglio direttivo nazionale;
10. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;
11. stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2 (due) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni a maggioranza. Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta certificata, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 4 (quattro) riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Qualsiasi membro del Consiglio direttivo può essere destituito dalla carica per giusta causa con delibera dell'assemblea a maggioranza assoluta.

Articolo XVIII – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza, egli è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché Presidente dell'Assemblea degli associati. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente permane in carica 3 (tre) anni. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo XIX – Il Vice Presidente

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. XX – Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Il segretario cura i rapporti con gli associati che siano persone giuridiche e l'adempimento degli obblighi di quest'ultime.

Articolo XXI – Tesoriere

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La carica non è incompatibile con quella del segretario o del vice presidente. Egli dispone, secondo le indicazioni del presidente in esecuzione degli scopi dell'associazione e delle delibere del consiglio direttivo, del patrimonio dell'associazione. Ha il potere, a tal fine, di operare sul conto corrente intestato all'associazione sotto la propria personale responsabilità.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Articolo XXII – Compensi per gli incarichi

Tutti gli associati svolgono la propria attività a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può deliberare eventuali rimborsi spese da corrispondere agli associati che hanno sostenuto spese per attività svolte nell'interesse dell'associazione e previamente deliberate dal Consiglio direttivo, dietro consegna dei giustificativi di spesa.

I docenti dei corsi di formazione, anche se associati o associati consiglieri, eventualmente percepiranno per tale attività un compenso determinato dal Consiglio direttivo.

Articolo XXIII – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
2. dai contributi dei propri associati;
3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4. dalle entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti sempre dal Consiglio direttivo che ne

determina l'ammontare. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo XXIV – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio direttivo il bilancio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

Articolo XXV – Cessazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli associati, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ARTICOLO XXVI – Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con delibera di assemblea straordinaria dell'associazione, alla quale sia presente la maggioranza degli associati, voto favorevole dei due terzi (2/3).

Nessun emendamento sarà votato se la notifica contenente l'emendamento proposto non sia stata spedita via posta ordinaria o elettronica, o consegnata personalmente ad ogni associato, almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l'emendamento proposto dovrà essere votato.

Articolo XXVII – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione Nazionale o nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

ACCOLLA Marco

D'ARMINIO MONFORTE Alessandro Edoardo

STRATI Alberto Achille